CAMERA DEI DEPUTATI N. 3629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVARESE

Norme per il rilascio di un attestato per condurre ciclomotori in mancanza di patente

Presentata il 29 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'estrema gravità dell'infortunistica riguardante i giovani conducenti e passeggeri, nonostante ciò sia vietato dalla legge, di ciclomotori è tristemente all'onore delle cronache. Il legislatore, pur sicuramente a conoscenza del problema della sicurezza attiva e passiva dei giovani, come dimostrano l'obbligo di targa e quello di indossare idoneo casco protettivo, non ha sin qui ritenuto di dovere esercitare la necessaria azione di formazione ed informazione nei confronti di chi si accinge a condurre un ciclomotore.

Senza creare ulteriori aggravi burocratici, ma con l'obiettivo di fornire ai giovani la opportuna conoscenza delle norme essenziali della circolazione stradale e degli elementi di tecnica di conduzione essenziali, con la presente proposta di legge si propone l'istituzione di un attestato che ne certifichi la conoscenza da parte del conducente di ciclomotore non dotato di patente di guida che abiliti alla guida di altri veicoli.

Naturalmente sarà essenziale la fattiva collaborazione, oltre che dei genitori, che secondo questa proposta di legge dovranno autorizzare la frequenza a tali corsi, anche delle amministrazioni comunali e, nelle aree metropolitane, delle circoscrizioni, oltre che degli istituti di istruzione superiore.

È previsto un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge per dar modo ai conducenti di ciclomotore che ricadano nella fattispecie legislativa di ottemperare a quanto previsto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per la conduzione dei ciclomotori fino a 50 CC, o di quadricicli aventi analoghe caratteristiche, in mancanza di patente che abiliti alla guida di altri veicoli, è richiesto il possesso di un attestato che certifichi la frequenza di un apposito corso di informazione. Per i minori la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da un genitore o da altro soggetto che ne ha la tutela.

ART. 2.

1. I corsi, della durata di sei ore, informano sulle norme fondamentali della circolazione e della segnaletica stradale, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale, nonché sulle modalità di conduzione di ciclomotori.

ART. 3.

1. Con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e sentite le organizzazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative in campo nazionale, definisce i contenuti dei corsi, i requisiti tecnico-organizzativi relativi al programma dei corsi stessi ed il relativo costo massimo di frequenza.

ART. 4.

1. L'attestato di cui all'articolo 1 può essere rilasciato, secondo modalità determinate con il decreto di cui all'articolo 3, dalle amministrazioni comunali e, nelle aree metropolitane, dai consigli circoscri-

zionali, da istituti di istruzione media inferiore e superiore, pubblici o privati legalmente riconosciuti, nonché dalle autoscuole.

ART. 5.

1. I conducenti di ciclomotori di cui all'articolo 1 sprovvisti di attestato devono frequentare i corsi di cui al medesimo articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3629
Lire 500